
AESI
Associazione Estetiste della Svizzera Italiana
Lodano

REGOLAMENTO D'ESAME

Per l'attestato di competenza secondo l'O-LRNIS

- Competenza: pelle e pigmentazione
- Competenza: trucco permanente e tatuaggi
- Competenza: cellulite e cuscinetti adiposi
- Competenza: rimozione di peli mediante laser
- Competenza: rimozione di peli mediante luce pulsata non coerente ad alta intensità(IPL)

AESI Associazione estetiste della Svizzera Italiana responsabile dell'attestato di competenza, in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 dell'Ordinanza del 27 febbraio 2019 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS)¹ emana il seguente regolamento d'esame:

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo del regolamento

Il regolamento disciplina le modalità dell'esame per ottenere l'attestato di competenza secondol'O-LRNIS.

1.2 Scopo dell'attestato di competenza

L'attestato di competenza serve come conferma che il suo titolare ha acquisito le necessarie conoscenze e capacità ed è pertanto abilitato a eseguire i trattamenti riportati nell'O-LRNIS. Per ottenerlo, devono essere superati i tre moduli :

- Conoscenze basilari,
- Tecniche e Conoscenze
- Capacità specifiche al trattamento (CCT).

1.3 Destinatari

Il presente regolamento è destinato ai candidati all'ottenimento di un attestato di competenza, agli organi d'esame e agli esperti d'esame.

2 ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

2.1 Organo responsabile

L'organo responsabile dei trattamenti con radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori secondo l'ordinanza del 27 febbraio 2019 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli dell'eradiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS; RS 814.711) è composto di associazioni professionali di orientamento medico ed estetico interessate dal profilo tecnico.

Le associazioni coinvolte sono:

- Association Suisse des Esthéticiennes avec Certificat Fédéral de Capacité (ASE CFC);
- Association Suisse des Esthéticiennes Propriétaires d'Instituts de beauté (ASEPIB)
- Schweizerische Gesellschaft für medizinische Kosmetik (SGMK);
- Associazione svizzera dei podologi (SPV);
- Associazione professionale svizzera di medicina tradizionale cinese MTC;
- Associazione svizzera dei tatuatori professionisti (ASTP).

L'organo responsabile ha i seguenti compiti:

- elabora i piani di formazione, i contenuti degli esami e il regolamento d'esame per l'ottenimento degli attestati di competenza;
- verifica i piani di formazione, i contenuti degli esami e il regolamento d'esame al più tardi il 1° giugno 2026, dopo di che almeno ogni cinque anni in base allo stato della scienza edella tecnica adegua i documenti.

2.2 Organi d'esame

Gli organi d'esame svolgono i moduli ed i relativi esami conformemente al punto 3.1 del presente regolamento d'esame. Gli organi d'esame figurano in un elenco stilato dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) nell'ordinanza del DFI del 24 marzo 2021 sugli attestati di competenza per trattamenti estetici con radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori (di seguito, O DFI sugli attestati di competenza per trattamenti estetici) dopo che l'esame della domanda da parte dell'UFSP ha dato esito positivo. A tal fine devono adempiere le condizioni specifiche, esposte nella guida dell'UFSP per gli organi d'esame.

2.2.1 Compiti degli organi d'esame

Gli organi d'esame

- sono responsabili dell'elaborazione delle prove d'esame e della griglia di valutazione nel quadro delle prescrizioni concernenti i piani di formazione, i contenuti degli esami e il regolamento d'esame dell'organo responsabile;
- sono tenuti a verificare che le domande d'esame, soprattutto negli esami teorici, siano diverse in ogni esame. Ciò vale anche per la ripetizione dell'esame in caso di mancato superamento;
- organizzare la formazione e l'esame;
- verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti per l'accesso alla formazione e all'esame;
- svolgere le formazioni;
- gestire le modalità di iscrizione alla formazione e all'esame;
- svolgere gli esami;
- rilasciare gli attestati di competenza

2.2.2 Compiti degli esperti d'esame

Gli esperti d'esame

- preparano le prove d'esame e la griglia di valutazione;
- svolgono gli esami;
- annotano i risultati degli esami negli appositi documenti o nelle griglie di valutazione;
- partecipano ogni anno a formazioni continue per esperti d'esame organizzate dall'organo d'esame;
- partecipano alle conferenze d'esame (riunioni preparatorie, briefing ecc.);
- si impegnano a mantenere il segreto sullo svolgimento e il contenuto degli esami.

2.2.3 Qualifiche degli esperti d'esame

Gli esperti d'esame

- dispongono di qualifiche professionali comprovabili per l'insegnamento dei contenuti dei piani di formazione, come minimo un attestato federale di capacità (AFC) per il settore professionale nel quale svolgono l'esame oppure una qualifica equivalente;
- hanno maturato almeno tre anni di esperienza professionale nel settore nel quale svolgono l'esame;
- non possono essere formatori per lo stesso modulo d'esame;
- dispongono delle conoscenze linguistiche necessarie per poter impartire la formazione.

2.2.4 Elenco degli organi d'esame

Gli organi d'esame sono elencati nell'ordinanza del DFI del 24 marzo 2021 sugli attestati di competenza per trattamenti estetici con radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori. La versione più aggiornata dell'ordinanza è pubblicata nella raccolta sistematica del diritto federale.

2.3 Segreteria d'esame

Ogni organo d'esame ha un'apposita segreteria.

2.3.1 Compiti della segreteria d'esame

La segreteria d'esame

- svolge i compiti amministrativi correlati alle formazioni e agli esami dei singoli moduli ed è l'interlocutore di riferimento per le domande in materia.

2.4 Commissione d'esame

Ogni organo d'esame ha una propria commissione d'esame, i cui membri hanno le stesse qualifiche degli esperti d'esame.

2.4.1 Compiti della commissione d'esame

La commissione d'esame

- esamina i ricorsi in prima istanza, chiedendo all'occorrenza un parere non vincolante all'UFSP. Sollecitato in questo senso, l'UFSP può fornire alla commissione d'esame un parere generale non vincolante, ma è in ultima analisi la commissione d'esame a decidere sul ricorso.

2.5 Regolamento d'esame

Ogni organo d'esame dispone di un regolamento d'esame che deve corrispondere nei contenuti almeno al regolamento d'esame dell'organo responsabile.

3 INFORMAZIONI CONCERNENTI L' OTTENIMENTO DELL' ATTESTATO D'INCOMPETENZA

3.1 Struttura della formazione

La formazione per l'ottenimento degli attestati di competenza è composta da tre moduli: il modulo Conoscenze basilari, il modulo Tecniche e sette diversi moduli Conoscenze e capacità specifiche inerenti il trattamento (CCT) quanti sono i settori che richiedono un attestato di competenza. I piani di formazione e i contenuti d'esame elaborati dall'organo responsabile per ciascun modulo sono stabiliti nelle rispettive descrizioni e sono quelli che vanno insegnati in sede di formazione e verificati in sede d'esame.

L'attestato di competenza può essere ottenuto seguendo due diversi percorsi (Fig. 1) a seconda del livello di formazione e di perfezionamento dei candidati (Tab. 2):

Il **percorso 1** è rivolto a tutte le persone che non soddisfano nessuno dei prerequisiti richiesti per accedere al **percorso 2**. In questo caso, i candidati devono dapprima concludere il modulo Conoscenze basilari e superare il relativo esame, dopodiché possono passare al modulo Tecniche. Terminato con successo lo stesso, accedono al modulo Conoscenze e capacità specifiche inerenti il trattamento (CCT) regolare. L'attestato di competenza si ottiene una volta superato l'esame di quest'ultimo modulo.

Il **percorso 2** è rivolto agli estetisti AFC, EP e EPS, ai dermopigmentologi con formazione professionale superiore, ai podologi AFC o dipl. SSS e agli agopunturisti MTC. In questo caso, i candidati non devono necessariamente frequentare il modulo Conoscenze basilari e cominciano direttamente dal modulo Tecniche, dopo aver concluso con successo lo stesso devono frequentare un modulo CCT esteso, composto dal modulo CCT regolare e da un modulo conoscenze basilari abbreviato. L'attestato di competenza si ottiene una volta superato l'esame di quest'ultimo modulo.




Figura 1 Struttura dei moduli per l'ottenimento degli attestati di capacità

Gruppi		Modulo conoscenze basilari (10 giorni)	Modulo Tecniche 1a giornata (radiazione ottica) 1a giornata sicurezza laser	Modulo Tecniche 2a giornata (radiofrequenza, ultrasuoni e criolipolisi)	Modulo CCT regolare	Modulo CCT Esteso AFC	Modulo CCT Esteso - formazione professionale superiore
Gruppo A	Persone senza formazione preliminare o persone che non appartengono ai gruppi B-C	X	X	X	X		
Gruppo B	Estetisti AFC		X	X		X	
Gruppo C	Estetisti EPS o dermopigmentologi con formazione professionale superiore		X	X			X

Tabella 1: Panoramica dei moduli per l'ottenimento di un attestato di competenza in base al livello di formazione dei partecipanti

3.2 Modulo Conoscenze basilari

Il modulo Conoscenze basilari permette di acquisire le nozioni fondamentali in merito ai trattamenti secondo l'allegato 2 numero 1 O-LRNIS nei seguenti campi: anatomia, fisiologia e fisiopatologia della pelle e dei peli umani, alterazioni cutanee, vascolari, ungueali e tissutali e valutazione di pelle, peli, vasi, unghie e tessuti.

3.3 Modulo Tecniche

Il modulo Tecniche permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti alle tecniche su cui si basano i trattamenti conformemente all'allegato 2 numero 1 O-LRNIS.

3.4 Modulo CCT regolare ed esteso

Il modulo CCT permette di acquisire le capacità e le abilità pratiche specifiche al trattamento e di approfondire le necessarie conoscenze specialistiche per l'esecuzione dei trattamenti conformemente all'allegato 2 numero 1 O-LRNIS.

A seconda dei requisiti richiesti ai candidati per l'ottenimento del singolo attestato di competenza, il modulo CCT può essere offerto in forma regolare o estesa.

Il modulo CCT **regolare** si rivolge a tutte le persone senza formazione preliminare o che non appartengono ai gruppi B-F secondo la tabella 1 sopra, nonché alle persone che hanno già ottenuto un attestato di competenza conformemente alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento d'esame.

Il modulo CCT **esteso** si rivolge alle persone che rispondono ai requisiti richiesti per seguire il percorso 2 in base alla figura 1 e alla tabella 1 del presente regolamento d'esame. Oltre ai contenuti del modulo regolare, il modulo esteso contiene un sunto del modulo Conoscenze basilari e ne ingloba alcuni contenuti. I candidati di cui sopra non devono quindi frequentare il modulo Conoscenze basilari e possono accedere direttamente al modulo Tecniche.

I moduli Conoscenze e capacità specifiche inerenti il trattamento (CCT) estesi disponibili sono i seguenti:

- *Modulo CCT esteso Estetica AFC per estetisti AFC;*
- *Modulo CCT esteso Estetica formazione professionale superiore per estetisti EP e EPS nonché dermopigmentologi con formazione professionale superiore;*

Le condizioni d'ammissione ai singoli moduli sono elencate in dettaglio al punto 3.9 del presente regolamento d'esame.

3.5 Livello di formazione preliminare richiesto per accedere ai moduli e ai relativi esami

Il livello di formazione preliminare richiesto per accedere alle formazioni e agli esami dei singoli moduli è stabilito nelle descrizioni dei moduli e nel presente regolamento. In questi documenti è inoltre prescritta la portata minima della formazione e dell'esame.

Gli esami dei settori base dei moduli CCT estesi hanno sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà e di dettaglio degli esami del modulo Conoscenze basilari, ma sono di durata più breve.

3.6 Obbligo di presenza ai moduli

I moduli prevedono una presenza obbligatoria del 100 per cento. Il mancato adempimento dell'obbligo di presenza implica la non ammissione del candidato all'esame.

3.7 Esame

Tutti i moduli si concludono con un esame.

3.7.1 Panoramica degli esami per l'ottenimento degli attestati di competenza in estetica

Modulo	Forma dell'esame	Durata	Durata esame supplementare Conoscenze basilari	Valutazione
Conoscenze basilari	Esame teorico	90 min.		
Tecniche	Esame con domande a scelta multipla	60 min.		
CCT regolare	Parte 1: esame teorico	90 min.		Superato
	Parte 2: esame pratico	45 min.		
CCT esteso AFC	Parte 1: esame teorico	90 min.	60 min.	Non Superato
	Parte 2: esame pratico	45 min.		
CCT esteso EP/EPS	Parte 1: esame teorico	90 min.	60 min.	Superato
	Parte 2: esame pratico	45 min.		

L'esame del modulo Conoscenze basilari deve svolgersi al più presto due settimane dopo la fine della rispettiva formazione. L'esame finale del modulo CCT ha luogo alla fine della rispettiva formazione. Il livello e il contenuto degli esami di entrambi i moduli CCT estesi è uguale per tutti i candidati.

3.7.2 Ausili

Per gli esami dei moduli Conoscenze basilari e Competenza specifica non è consentito utilizzare ausili. Per l'esame del modulo Tecniche è consentito utilizzare tutta la documentazione distribuita durante il modulo. Gli strumenti elettronici non sono ammessi.

3.7.3 Svolgimento e valutazione

Nello svolgimento e nella valutazione degli esami scritti devono essere osservati i seguenti punti:

- le condizioni per lo svolgimento dell'esame previste dall'organo responsabile nella descrizione dei moduli sono rispettate;
- è previsto un numero di domande sufficienti, tali da permettere di rassembleare ogni volta un esame con nuove domande per un periodo di circa 2 anni;
- non vi sono correlazioni possibili tra le singole prove d'esame;
- i testi d'esame sono formulati in modo preciso e comprensibile;
- i candidati sono seduti a sufficiente distanza gli uni dagli altri (circa 1,5 metri) in modo tale da evitare che copino fra loro;
- un perito d'esame sorveglia l'esame in presenza;
- il perito d'esame non può fornire informazioni a livello di contenuti durante la prova;
- l'esame è valutato in modo unitario, trasparente e ricostruibile secondo i criteri formulati nella griglia di valutazione.

Nell'esame pratico sono inoltre da osservare i seguenti punti:

- l'esame pratico deve svolgersi in un locale in cui sono eseguiti i trattamenti in modo da poter mostrare i punti da verificare;

- il perito d'esame ispeziona preliminarmente il luogo dell'esame e verifica in particolare se il locale è sufficientemente spazioso, luminoso, aerato e il materiale necessario è stato preparato;
- nel verbale (griglia di valutazione) sono annotate tutte le osservazioni da sottoporre a successiva valutazione;
- l'esame è condotto da due esperti che confrontano e discutono le loro osservazioni e concordano la valutazione.

3.8 Pubblicazione dei moduli e dei relativi esami

I singoli moduli ed i relativi esami sono pubblicati dalla segreteria dell'organo d'esame almeno tre mesi prima della data d'esame.

La pubblicazione contiene almeno:

- il giorno e il luogo in cui si svolge il modulo;
- il programma del modulo;
- il costo del modulo;
- il giorno e il luogo in cui si svolge l'esame;
- lo svolgimento dell'esame;
- il costo dell'esame del modulo;
- il servizio per le iscrizioni;
- i termini per l'iscrizione al modulo e all'esame.

3.9 Ammissione ai moduli e ai relativi esami

3.9.1 Requisiti di base

- Sono ammessi alle formazioni e agli esami i candidati che hanno acconsentito per iscritto alla trasmissione dei propri dati personali (cognome e nome, data di nascita, risultati degli esami) all'UFSP e hanno firmato una dichiarazione di consenso alla pubblicazione di questi dati sul portale elettronico LRNIS dell'UFSP. In singoli casi è possibile negare il consenso alla pubblicazione; la fornitura dei dati all'UFSP è tuttavia obbligatoria.
- Sono ammessi agli esami i candidati che hanno adempiuto all'obbligo di presenza al 100% alle formazioni.

3.9.2 Ammissione al modulo Conoscenze basilari

È ammesso alla formazione chi

- si iscrive nella forma e nei tempi dovuti;
- paga la tassa;
- ha compiuto 18 anni.

3.9.3 Ammissione al modulo Tecniche

È ammesso alla formazione chi

- si iscrive nella forma e nei tempi dovuti;
- paga la tassa;
- ha compiuto 18 anni;
- ha concluso con successo il modulo Conoscenze basilari o è estetista AFC, EP o EPS, dermopigmentologo con formazione professionale superiore.

3.9.4 Ammissione ai moduli CCT Trucco permanente e tatuaggi, Pelle e pigmentazione, Cellulite e cuscinetti adiposi, Rimozione di peli mediante laser, Rimozione di peli mediante luce pulsata ad alta intensità

Versione regolare

È ammesso chi

- ha concluso con successo il modulo Conoscenze basilari e il modulo Tecniche o ha già ottenuto uno dei seguenti attestati di competenza secondo l'O-LRNIS elencati nell'O DFIsugli attestati di competenza per trattamenti estetici:
AC pelle e pigmentazione,
AC trucco permanente e tatuaggi,
AC cellulite e cuscinetti adiposi,
AC rimozione di peli mediante laser;
AC rimozione di peli mediante luce pulsata non coerente ad alta intensità (IPL);
- si iscrive nella forma e nei tempi dovuti;
- paga la tassa;
- ha compiuto 18 anni.

Versione estesa Estetica AFC

È ammesso chi

- è in possesso del titolo di estetista AFC;
- ha concluso con successo il modulo Tecniche;
- si iscrive nella forma e nei tempi dovuti;
- paga la tassa;
- ha compiuto 18 anni.

Versione estesa Estetica con formazione professionale superiore

È ammesso chi

- è in possesso del titolo di estetista EP o EPS oppure di dermopigmentologo con formazione professionale superiore;
- ha concluso con successo il modulo Tecniche;
- si iscrive nella forma e nei tempi dovuti;
- paga la tassa;
- ha compiuto 18 anni.

3.10 Iscrizione alla formazione e all'esame

3.10.1 Modulo Conoscenze basilari

Al formulario di iscrizione è da allegare:

- copia di un documento ufficiale munito di fotografia.

3.10.2 Modulo Tecniche

Al formulario di iscrizione sono da allegare:

- copia di un documento ufficiale munito di fotografia; curriculum vitae
- nel caso di iscrizione a moduli estesi: conferma della conclusione della formazione di estetista AFC, EP o EPS, dermopigmentologo con formazione professionale superiore.

3.10.3 Modulo CCT

Al modulo di iscrizione all'esame sono da allegare:

- copia di un documento ufficiale munito di fotografia;
- nel caso di iscrizione a moduli estesi: conferma della conclusione della formazione di estetista AFC, EP o EPS, dermopigmentologo con formazione professionale superiore.

3.11 Costi

Insieme alla pubblicazione del modulo e del relativo esame l'organo d'esame ne comunica i costi. Le tasse per il rilascio dell'attestato di competenza e l'eventuale costo del materiale saranno addebitati separatamente.

Ai candidati che si ritirano entro i termini prestabiliti secondo il punto 3.12 del presente regolamento viene rimborsato l'importo del 10% relativo al costo del Modulo.

3.12 Ritiro dell'iscrizione

Il candidato può ritirare l'iscrizione fino a quattro settimane prima dell'inizio di un modulo o della data d'esame. Pagando la penale sopra menzionata.

L'iscrizione può essere ritirata solo per motivi giustificati.

Sono motivi giustificati segnatamente:

- a) congedo di maternità;
- b) congedo di paternità;
- c) malattia e infortunio; documentati da certificato medico.
- d) decesso di un congiunto;
- e) servizio militare, di protezione civile o civile imprevisto.

Il ritiro dell'iscrizione deve essere comunicato per scritto all'organo d'esame.

Il mancato superamento dell'esame finale non dà diritto al rimborso della tassa di partecipazione al modulo o all'esame.

3.13 Non ammissione ed esclusione

Il candidato viene escluso da un esame oppure non supera l'esame se:

- a) ha fornito deliberatamente indicazioni false sui requisiti di ammissione oppure tenta di ingannare in altro modo l'organo d'esame;
- b) utilizza ausili non consentiti;
- c) viola gravemente la disciplina d'esame;
- d) tenta di ingannare il perito d'esame.

L'esclusione dall'esame deve essere decisa dall'organo d'esame. Finché la decisione non è legalmente valida, il candidato ha il diritto di concludere l'esame del modulo con riserva.

3.14 Valutazione dell'esame

Gli esami sono valutati con «superato» o «non superato». L'esame è considerato superato se il candidato ha ottenuto almeno il 60 per cento del punteggio massimo. In caso di mancato superamento, l'esame deve essere ripetuto. In caso di mancato superamento di una parte dell'esame, deve essere ripetuto l'intero esame.

L'esame è considerato non superato se il candidato:

- a) fornisce una prova insufficiente;
- b) si ritira non rispettando i termini prestabiliti;
- c) si ritira dall'esame senza motivi giustificati;
- d) viene escluso dall'esame.

L'organo d'esame decide in merito al superamento dell'esame unicamente sulla base delle prove fornite. Ottiene l'attestato di competenza chi supera tutti gli esami richiesti.

3.15 Ricorso

Contro le decisioni dell'organo d'esame di non ammissione a un modulo o a un esame può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione presso la commissione d'esame dell'organo d'esame. L'impugnativa deve contenere le richieste del ricorrente e la loro motivazione. La commissione d'esame informa i candidati in merito alla procedura di ricorso.

3.16 Ripetizione

Un esame può essere ripetuto una volta sull'arco di un anno senza che si debba ripetere la formazione. Il candidato che non supera l'esame per due volte consecutive può rifrequentare il modulo ancora una volta e ripetere l'esame un'ultima volta. All'iscrizione per la ripetizione dell'esame e/o del modulo si applicano le stesse condizioni del primo tentativo.

3.17 Rilascio dell'attestato di competenza

L'organo d'esame del modulo Competenza specifica, rilascia un attestato di competenza a coloro che hanno superato tutti gli esami ed eseguito i due trattamenti pratici obbligatori del modulo CCT. L'attestato deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) designazione;
- b) nome e cognome della persona che ha conseguito l'attestato di competenza;
- c) data di nascita della persona che ha conseguito l'attestato di competenza;
- d) trattamento consentito conformemente all'allegato numero 1 dell'O DFI sugli attestati di incompetenza per trattamenti estetici;
- e) nome dell'organo d'esame emittente conformemente all'allegato numero 1 dell'O DFI sugli attestati di competenza per trattamenti estetici;
- f) data e luogo degli esami.

Deroghe applicabili: Le persone qualificate, con lunghi anni di esperienza lavorativa nell'ambito di competenza desiderata, che comprovano all'organo d'esame l'esecuzione di tre trattamenti sulla base di fascicoli di clienti, sono dispensati dai due trattamenti obbligatori se tutti i fascicoli di clienti adempiono le esigenze previste al riguardo nei piani di formazione e nei contenuti d'esame del modulo CCT. Gli organi d'esame dispongono di direttive che consentono loro di valutare compiutamente e per iscritto l'esperienza lavorativa descritta nei fascicoli dei clienti quale base dei piani di formazione del modulo CCT.

4 APPROVAZIONE

Il regolamento d'esame è approvato dall'organo responsabile.

Associazione Estetiste della Svizzera Italiana